



N° PAP-03426-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 17/11/2023 al 02/12/2023

L'incaricato della pubblicazione
MARIA PEDALINO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107/2023 del 17/11/2023

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2022.

Il giorno 17/11/2023 alle ore 14:00, in Afragola e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Prof. ANTONIO PANNONE
On.le Dott.ssa GIUSEPPINA CASTIELLO
Rag. MAURO DI PALO
P.I. ANIELLO SILVESTRO
Dott.ssa GELSOMINA TERRACCIANO
Dott. ERNESTO SALZANO

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
P	
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 1

Assiste: MARIA PEDALINO - Vice Segretario

Presiede: ANTONIO PANNONE - Sindaco

Verificato il numero legale, ANTONIO PANNONE - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità'



Firmato da
PEDALINO MARIA

17/11/2023 20:07:18

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2022.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011, in particolare, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- l'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede al comma 4 che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011;

VISTO nello specifico il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3.1 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE i due elenchi di cui ai precedenti punti 1) e 2) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Afragola, sono indicati le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTO il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 allegato al D.lgs. 118/11, così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018, secondo cui gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

VISTO in particolare che,

- il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire all'amministrazione capogruppo un efficace strumento per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

- Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, *«possono non predisporre il bilancio consolidato»*;
- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente

capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

**PRESO ATTO CHE,
costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”:**

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che

svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3.** le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

PRESO ALTRESÌ, ATTO CHE

ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

la definizione del gruppo di amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta od indiretta, al capitale delle controllate;

il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi e partecipazioni indirette.

ATTESO CHE gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- *totale dell'attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b. Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

DATO ATTO che

a) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri soprarichiamati, un'incidenza inferiore al 3%;

b) la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento;

c) qualora le sommatorie delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presentino un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo è tenuta ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10%;

d) al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

e) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

f) solo in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non devono essere considerate le società quotate (ossia le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari) e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

g) a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento

se trattasi di società quotata;

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Afragola, al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” la soglia di irrilevanza viene stabilita prendendo in considerazione i dati, di cui al prospetto che segue, del rendiconto Comunale 2022, non ancora formalmente approvato, ma i cui dati sono stati calcolati e trasmessi alla Commissione Straordinaria per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali COSFEL, per la formulazione del parere al Bilancio Stabilmente Riequilibrato e per l’emissione del Decreto di approvazione, trasmesso all’Ente in data 24.08.2023.

Voce/Parametri	Dati comune	3% soglia di rilevanza
PATRIMONIO NETTO	164.200.991,47	4.926.029,74
TOTALE DELL'ATTIVO	322.788.241,37	9.683.647,24
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	54.327.117,78	1.629.813,53

RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 14.08.2023 relativa al “BILANCIO CONSOLIDATO – INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL “GRUPPO COMUNE DI AFRAGOLA” – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021”;

Ciò specificato e ritenuto, pertanto, di procedere alla ricognizione degli Enti, Aziende e Società costituenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Afragola**, così come definito dal principio contabile 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i..

Il Comune di Afragola detiene partecipazioni in Enti, Aziende e Società così come di seguito indicato:

a) Consorzio S.O.L.E. “Sviluppo Occupazione Legalità Economica”.

Il Consorzio S.O.L.E. è stato costituito ai sensi dell’articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali come consorzio di funzioni tra la Provincia di Napoli ed i Comuni di Casalnuovo di Napoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Portici, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco.

Attualmente è costituito anche da i seguenti Comuni: Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a Cremano, Afragola, Ercolano, Melito, Villaricca, San Sebastiano al Vesuvio, sant’Antimo, Torre del Greco, Quarto, Boscotrecase, Arzano, Saviano e Nola.

Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai soggetti aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'articolo 2 undecies della legge n. 575 del 31.5.1965, ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art.2 undecies della legge n. 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1. 2.

Si tratta di un *consorzio di funzioni*.

Il legislatore è intervenuto in più occasioni a limitare l'uso di tale istituto da parte degli enti locali.

Per il detto Consorzio vi è una difficoltà di reperire notizie a riguardo.

Inoltre vi è un contenzioso pendente e manca la formale e documentale contezza della partecipazione, adesione del Comune di Afragola.

Difatti a seguito di richiesta del Dirigente Finanziario (prot. 56329/2022 del 28.11.2022) che si allega (all. 1) di relazionare sull'esito dei giudizi pendenti con alcuni Consorzi, l'Avvocatura Comunale con nota prot. 31878/2023 del 06.07.2023 che si allega (all. 2), relativamente al Consorzio S.O.L.E, rappresentava che con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli, RG. 10743/2021 il Consorzio S.O.L.E chiedeva la nomina di un liquidatore, al fine di accertarne la definitiva estinzione.

La settima sezione del Tribunale di Napoli, nominava liquidatore l'Avv. Bruno Sellitti.

Con successiva nota prot. 40162/2023 del 05.09.2023, inviata al liquidatore nominato e per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente Finanziario e al Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega (all. 3), l'Avvocatura Comunale rappresentava la necessità di conoscere lo stato della procedura di liquidazione del Consorzio S.O.L.E.

Con la medesima nota chiedeva, altresì, l'acquisizione della copia della convenzione stipulata tra il Comune di Afragola ed il Consorzio SOLE.

A tutt'oggi non sono pervenute notizie utili ai fini dell'eventuale consolidamento, ma si è solo appreso che è in liquidazione al fine di accertarne la definitiva estinzione.

Pertanto, per dette ragioni, vista la difficoltà di reperire notizie a riguardo nonché del contenzioso pendente, vi è la mera esigenza di richiamare nella predetta Delibera detto consorzio, a mero fine ricognitivo, pur non avendo formale e documentale contezza della partecipazione, adesione del Comune di Afragola.

b) Il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), quale ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e

che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/2000, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li semplifichi nelle loro fasi gestionali e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività”

Il medesimo Consorzio, secondo quanto previsto dal DPR 533 del 16.09.1996, ha individuato quale socio privato di maggioranza la Soc.I.Ge.SS. Spa, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese - Baia Domitia - Sessa Aurunca (Caserta), costituendo con lo stesso, la società Inco.Farma Spa, ed ha costituito con detta società, giusto Atto Costitutivo sottoscritto in data 17.02.2015 per atti del Notaio Alessandra del Balzo (rep. 145159, racc. 19972) ed annessi Statuto e Patti Parasociali.

La citata Inco.farma Spa, all'atto della costituzione aveva un capitale sociale di € 520.000/00, detenuto per il 25% dal Consorzio CISS e per il 75% dal socio privato Soc.I.Ge.SS Spa.

La predetta società ha per oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, *“la gestione delle Farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti al Consorzio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti farmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alla dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge”*.

Inoltre, soggiace al vincolo, stabilito all'articolo 6 dello statuto, della maggioranza privata nel possesso del capitale sociale, sino all'ammontare complessivo non superiore al 75 per cento del medesimo.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2014, il Comune di Afragola, ha aderito al citato Consorzio C.I.S.S., dando mandato ed autorizzando il Sindaco ad attivare tutte le procedure conseguenti ed a compiere tutti gli atti necessari, utili e/o opportuni, conseguenti, connessi e/o collegati per:

1. l'ingresso, all'esito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio dell'adesione del Comune di Afragola espressa con la presente deliberazione, del Comune di Afragola nel citato Consorzio;
2. il completamento dell'iter amministrativo regionale volto all'attivazione della farmacia comunale di Afragola;
3. il concreto avvio della gestione della stessa per il tramite del Consorzio C.I.S.S.

Il consorzio C.I.S.S. risulta iscritto al Registro Imprese dal 13 febbraio 2004 con numero REA NA - 707232 e tra la compagine sociale figurano 24 Comuni tra i quali anche il Comune di Afragola.

Esaminate le disposizioni statutarie in virtù delle quali ogni consorziato ha uguali diritti e doveri si deduce che al 31 dicembre 2022 ad oggi, la percentuale di partecipazione è del 4,1667%.

Da svolte verifiche è emerso che il Comune non ha sottoscritto alcuna convenzione per la gestione della farmacia comunale.

Invece era in contestazione la formale adesione del Comune di Afragola al Consorzio C.I.S.S., come si evidenzia dalla nota prot. 39147 del 12.09.2017 a firma del Sindaco Tuccillo che si allega, (all.4).

Nelle more, la Regione Campania autorizzava l'apertura della 16^a sede farmaceutica che era **assegnata direttamente alla società INCO.FARMA S.p.A. e che a tutt'oggi ne cura la gestione.**

Va comunque precisato che il Comune di Afragola non ha avuto modo di conoscere gli atti con i quali la gestione della 16^a sede farmaceutica è stata formalmente assegnata dal Consorzio CISS ad INCO.FARMA S.p.A., né lo stesso Comune ha sottoscritto alcuna convenzione.

Già in passato con le precedenti Amministrazioni in carica, è stata verificata la mancanza dei predetti atti nonché la mancata sottoscrizione della convenzione per l'adesione al Consorzio C.I.S.S.

È stata formulata, rendendo edotta anche l'Avvocatura Comunale richiesta di accesso agli atti al Consorzio CISS, a cui non è stato dato alcun riscontro.

I contenziosi insorti tra il Comune di Afragola e la società Inco.Farma s.p.a. ed il C.I.S.S. si sono conclusi con sentenza TAR Campania V sez. n. 5711/2017 che si allega, (all. 5) e Decreto del Consiglio di Stato n. 1171 del 12.09.2019 (all.6), così come comunicato dall'Avvocatura Comunale a seguito di richiesta di cui all'allegato 1.

Il contenzioso insorto in relazione alla 16^a sede farmaceutica di Afragola, era stato proposto dal Comune di Afragola in quanto la Regione Campania, con il decreto dirigenziale n. 61 del 14 luglio 2017, nell'assegnare la titolarità della sede farmaceutica in parola al Comune di Afragola, aveva inopinatamente assegnato la gestione alla società Inco.Farma, invece che, per come avrebbe dovuto, al Consorzio CISS.

L'Avvocatura Comunale a seguito anche delle note a firma del Dirigente Finanziario che si allegano (all. 7 e 8) , della direttiva a firma del Sindaco prot. 44378/2023 del 02.10.2023, preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 14.08.2023, con note prot. nn. 43414 del 25.09.2023 e 47615 del 18.10.2023, che si allegano (all. 9 e 10), ha evidenziato, in particolare quanto segue.

La ricostruzione della conclusione della convenzione per fatti concludenti, appare porsi in contrasto con i principi fondamentali che impongono la forma

scritta per tutti i contratti della pubblica amministrazione.

Inoltre, ha rappresentato che la materia (per i complessi aspetti che la caratterizzano, che coinvolge sia questioni di diritto societario che di diritto processuale) sia talmente speciosa e peculiare tale da richiedere la individuazione di una specifica professionalità che possa fornire un supporto giuridico legale per individuare le opportune e necessarie procedure da porre in essere a tutela dell'interesse pubblico.

In particolare va precisato che così come già su dichiarato il Comune di Afragola ha aderito al Consorzio CISS con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2014.

Da un'attenta lettura della predetta delibera e dell'allegato dibattito del Consiglio Comunale allegato alla stessa, è emerso che nella seduta di Consiglio Comunale del 19.12.2014 su emendamento di un Consigliere di maggioranza, fu revocata la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 20.04.2009 nella parte concernente un diverso modello di gestione della Farmacia Comunale.

In particolare il Consiglio Comunale deliberò *“di revocare la precedente delibera di C.C. n. 64 del 20.04.2009 nella parte concernente un diverso modello di gestione della farmacia comunale e di dare mandato ai Dirigenti competenti di revocare eventuali procedure indette sulla base della delibera di C.C. n. 64/09.”* (cfr Delibera di C.C. n. 52 del 19.12.2014).

Difatti con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 20.04.2009 avente ad oggetto *“Proposta al Consiglio Comunale circa il servizio di farmacia. Definizione del modello di gestione ed altre determinazioni”*, il Consiglio Comunale deliberava di procedere all'affidamento della gestione della nuova farmacia comunale mediante l'affidamento a terzi mediante procedure competitive con gara ad evidenza pubblica, ex art. 23 bis co. 2, D.L. 112/05, convertito in legge 133/08.

Tutto ciò è stato rappresentato dal Dirigente Finanziario con nota riservata prot. 44623 del 4.10.2023, inviata al Segretario Generale e per conoscenza al Sindaco, al Dirigente dell'Avvocatura e al Collegio dei Revisori dei Conti.

c) Società INCO.FARMA S.p.A,

Il Comune di Afragola, detiene partecipazioni indirette nella soc. INCO.FARMA per il tramite del Consorzio CISS con una quota percentuale dell'1,0417%.

In particolare tale ultima partecipazione si deduce dal fatto che la società **INCO.FARMA S.p.A**, società mista a prevalente capitale privato, iscritta al Registro Imprese dal 7 marzo 2005 col numero REA NA - 728691, è partecipata dalla Soc.I.Ge.SS SpA con la quota maggioritaria del 75% e per una quota minoritaria del 25% dal Consorzio C.I.S.S..

Pertanto il Comune di Afragola partecipa indirettamente nella società INCO.FARMA S.p.A, per una quota pari all'1,04%.

La predetta società è affidataria di appalti o servizi da parte di enti pubblici locali per il tramite del consorzio CISS.

Risulta approvato il Bilancio anno 2022.

d) Il Consorzio ATO 2 Campania, denominato Ente d'Ambito *Napoli - Volturno*, è un consorzio di funzioni, costituito ai sensi dell'art. 25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Il predetto consorzio, ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 denominato "Napoli-Volturno", quale risulta delimitato dall'allegato "A" della L.R. n. 14 del 21.5.97 e di provvedere alla organizzazione ed al controllo della gestione del servizio. Inoltre, l'Ente d'ambito svolge le funzioni previste nella L.R. n. 14 del 21.5.97.

L'Ente d'Ambito Napoli - Volturno, ATO 2 Campania, in liquidazione è un consorzio obbligatorio per la cooperazione fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 2 della Campania, denominato "ENTE D'AMBITO NAPOLI - VOLTURNO", costituito ai sensi della L.R. n. 14/97, giusta atto rep. 8984/bis del 16.10.1997.

Esso comprende i comuni delle province di Napoli e Caserta, tra cui il Comune di Afragola. Dallo Statuto dell'Ente D'Ambito Napoli -Volturno, approvato con atto consiliare n. 145 del 15 settembre 1997, richiesto e trasmesso con prot. n. 6457/2023 del 06.02.2023, agli atti d'ufficio, risulta che le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Ente d'Ambito, sono determinate in rapporto all'entità della popolazione servita nel territorio di ciascun comune, stabilite dal prospetto allegato a detto Statuto, del 95% del totale.

Nel caso specifico del Comune di Afragola era stata così determinata: (abitanti residenti al 199160.065) quota £. 21.030.318.

Pertanto la partecipazione del Comune di Afragola è pari al 2,10%.

Inoltre per quanto riguarda il Consorzio ATO 2 Campania si tratta di un consorzio ove l'ente comunale vi partecipa in forza di legge.

L'Ente d'Ambito Napoli Volturno - Ato 2 Campania è in liquidazione.

Nell'anno 2010 con L. 42/2010 è stata disposta la soppressione delle Autorità di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato e la gestione commissariale delle stesse.

Dal 01.10.2018, è diventato operativo l'Ente Idrico Campano istituito dalla L.R. n. 15/2015 quale soggetto di governo dell'ATO regionale, per cui la ges-

tione commissariale avrà termine alla chiusura della procedura di liquidazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 come successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), punto 3 della L.R. 2 agosto 2018, n. 26, successivamente al completamento degli organi dell'EIC, i Commissari degli Enti d'Ambito, svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenuti dai rapporti attivi e passivi pregressi.

Non risulta approvato il Rendiconto anno 2022, né è stato possibile reperirlo sul portale istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente.

Anche a seguito di formale richiesta di trasmissione, non vi è stato alcun riscontro.

Di conseguenza viene segnalata l'esistenza della partecipazione, ma l'ente viene escluso dal perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire le informazioni necessarie (vedi punto 3.1 lett. b del principio contabile applicato 4/4).

e)Ente Idrico Campano (EIC).

Con Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (*"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*) sono state dettate norme in materia di servizio idrico integrato e disposizioni di riassetto degli Ambiti Territoriali Ottimali ed è stata definita la disciplina transitoria volta a garantire la continuità del sistema in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale) ed al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, la legge regionale citata ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., coincide con il territorio regionale ed è ripartito in cinque Ambiti distrettuali, tra cui l'Ambito distrettuale Napoli, comprendente trentadue Comuni della Città metropolitana di Napoli.

Ai sensi dell'art. 7 della citata L.R. n.15/2015 il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la medesima legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale in Napoli e sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali.

Si tratta di un ente strumentale che svolge l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ai sensi L.R. n.15/2015.

La percentuale di partecipazione del comune di Afragola è pari al 1,1135 % con una quota di partecipazione al Fondo di Dotazione dell'ente di euro 32.645,00, calcolata in rapporto alla popolazione residente nel Comune di Afragola di 65.290 abitanti nell'anno di costituzione dell'ente (2015).

Risulta approvato il bilancio di esercizio 2022.

f) Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato NA1

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19.10.2016, il Comune di Afragola ha formalizzato l'adesione all'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Napoli 1, giusta disposizione della Legge Regionale 14/2016.

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Napoli 1 è un Ente locale avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di nove Comuni (Acerra-Afragola-Caivano-Cardito - Casalnuovo di Napoli-Casoria-Crispano-Frattaminore-Napoli).

I suddetti Comuni sono obbligatoriamente tenuti alle spese per il funzionamento dell'Ente, in mancanza la normativa novellata in agosto 2019 prevede i poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti dei Comuni inadempienti.

Costituito dalla Legge Regionale Campania 14/2016, quindi, l'ATO Napoli 1 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani.

Come previsto dalle norme nazionali e regionali di settore, l'ATO è quindi il regolatore economico delle gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani. Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito (attività in corso); ha il compito di affidare il servizio ad un gestore unico ed avrà il compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico o dai gestori individuati. L'attività di regolazione economica, fondata sulla strumentazione predisposta dalle leggi nazionali e da quelle regionali in materia, sarà attiva dal momento in cui si completerà l'affidamento al gestore unico.

ATO Napoli 1 sarà, è il luogo attraverso il quale i Comuni, eserciteranno le proprie competenze di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. La quota di partecipazione del Comune di Afragola è pari al 4,95%.

Risulta approvato il bilancio di esercizio 2022.

g) Azienda Consortile dei Servizi Sociali N. 19 ACCC

Fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N19), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è stata costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA').

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi.

I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce Deboli della cittadinanza, e in particolare: A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà, Prima infanzia, Minori, Disabili, Anziani, Popolazione giovanile, Persone non autosufficienti, Immigrati, Rom e senza fissa dimora, Popolazione indigente e adulti in difficoltà.

Difatti con deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n. 77 del 13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, statuto e atto costitutivo dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C..

Successivamente, in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"

per la gestione integrata dei servizi alla persona, Con Deliberazione di CDA nr. 8/2021 è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento Uffici e Servizi dell'Azienda Consortile A.C.C.C.

Tale modulo organizzatorio si caratterizza per esser dotato d'autonoma personalità giuridica, rispetto a quella dell'ente o degli enti di emanazione; per avere un proprio statuto, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, e dei propri organi di governo.

La Giurisprudenza amministrativa con recenti sentenze, ha ribadito la natura pubblicistica dell'Azienda speciale, pur rilevando che essa opera sul mercato con le regole ed alla stregua dei privati imprenditori, essendo comunque soggetto istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed allo stesso collegato da vincoli sì stringenti (sul piano della nomina degli organi, del rispetto degli indirizzi strategico-gestionali e del controllo e vigilanza), da dover essere considerato un elemento del sistema amministrativo dell'ente medesimo.

L'azienda speciale ha dunque natura di «**ente pubblico economico**» Cfr., per tutti, Cass. SS.UU., sentenza n. 7639/1998; Cons. di Stato, sez. V, sentenza n. 4586/2001, dove testualmente si recita «...L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondente alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall'Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli - relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza - al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con propria autonomia decisionale...».

La quota di partecipazione del Comune di Afragola è pari al 45%.

Risulta approvato il Rendiconto anno 2022.

h) Società AFRAGOLA@NET SRL UNIPERSONALE

La società Partecipata **Afragol@net srl unipersonale** è una società in house, costituita in data 16.02.2005, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.10.2004. Ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1, un capitale sociale €. 15.000,00.

Si tratta di una società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, a totale partecipazione pubblica. La stessa è attiva.

La predetta società dalla sua costituzione fino al mese di giugno 2016, ha assicurato al Comune diversi servizi ed attività in forza di contratti di servizio stipulati nel corso del tempo, operando in favore del Comune di Afragola, quale unico committente.

Successivamente, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata.

Trattasi di una società in house providing, Afragol@net srl Unipersonale, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise in n. 4 (quattro aree) ovvero: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.

Nella società Afragol@Net Srl Unipersonale, il Comune di Afragola ha una partecipazione azionaria pari al 100% del capitale sociale.

Risulta approvato il bilancio di esercizio 2022.

i)CITTA' DEL FARE S.C.p.A (Società in liquidazione)

Per la Società partecipata **Città del Fare S.c.p.a**, partecipata al 15,83% dal Comune di Afragola, è stato deliberato, lo scioglimento della stessa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05.05.2016 e successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016, ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014.

Risulta approvato il bilancio di esercizio 2022.

j)ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A.R.L.

ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci.

In data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061 - Racc.n. 2.997, ha deliberato <<di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE.

In data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogo che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;

In data 4 marzo 2019 l'Assemblea dei Soci ha deliberato un nuovo ed ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento di euro 600.000,00 con le medesime modalità e condizioni stabilite nel richiamato Atto del Notaio Prodigio del 3 dicembre 2015, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997. In data 13 marzo 2019 per Atto del Notaio Eugenia Sepe, Rep. n. 209, Racc. n.142 si è pertanto disposto un nuovo ed ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento di euro 600.000,00 da sottoscrivere entro il 31/12/2021 fino all'importo complessivo massimo di euro 1.021.802,10(un milioneventunomilaottocentodie/10).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2021 del 22.12.2021 il Comune di Afragola ha aderito ad ASMEL Consortile s.c. a r.l.

Successivamente l'Ente Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2023 del 15.02.2023, ha approvato lo schema di accordo per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'area Nolana, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 3.02.2023. Nei predetti atti è stato deliberato di dare mandato al Dirigente del settore Affari Generali di attivare la procedura di recesso da ASMEL e da Asmel - Società Consortile a.r.l..

Di conseguenza il Sindaco ha notificato nel pieno rispetto dei relativi Statuti, il recesso sia dall'associazione ASMEL che da ASMEL Consortile s.c. a r.l.

In data 16 febbraio 2023 è stato sottoscritto lo "SCHEMA DI ACCORDO DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA LA CUC DELL'AREA NOLANA PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI E GLI ENTI ADERENTI".

La quota di partecipazione del Comune di Afragola è pari a 1,360 %.

E' stato approvato il bilancio anno 2022.

RITENUTO, conseguentemente, definire - come di seguito configurato - l'elenco delle società incluse nel **gruppo di amministrazione pubblica** ed approvare la ricognizione dei suddetti Elenchi, così definiti:

Elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola"

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC					
ENTE IDRICO CAMPANO	ENTE STRUMENTALE E CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	1,1135	SI
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI - C.I.S.S.	CONSORZIO	P	DIRETTA	4,1667	SI
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	S.p.A.	P	INDIRETTA	1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	SI
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	ENTE STRUMENTALE E CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	4,95%	SI
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	P	DIRETTA	1,360	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2022:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
<u>Afragol@net</u> SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	15,83	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. -

AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. ENTE STRUMENTALE
ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. PER LE SUE DIMENSIONI E' CONSIDERATO RILEVANTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI - C.I.S.S	4,1667	CONSORZIO	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. ENTE STRUMENTALE
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.	INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.	S.p.A.	NO	2 DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. IL COMUNE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 20%
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	4,95	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. -
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	1,360	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SI	1 SOLO PARAMETRO DI RIFERIMENTO HA UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. -

RITENUTO, altresì, definire il Perimetro di Consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato riferito all'esercizio 2022 NEL SEGUENTE MODO:

- *Società Afragol@net s.r.l. Unipersonale*, presenta una incidenza inferiore al 3% rispetto alle posizioni parametrali del Comune di Afragola così come configurate al successivo riquadro. Pur tuttavia la stessa rientra nel perimetro di consolidamento, in quanto società a totale partecipazione pubblica;
- *la S.C.p.A 'Città del Fare' (società in liquidazione)*, non rientra nel perimetro di consolidamento in quanto presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3% ed il Comune di Afragola ha una partecipazione pari al 15,83%;
- *l'Azienda Consortile dei Servizi Sociali n. 19 ACCC* quale ente strumentale rientra nel perimetro di consolidamento in quanto i tre parametri di riferimento, presentano una incidenza superiore al 3% ed il Comune di Afragola ha una partecipazione pari al 45%;
- *L'Ente Idrico Campano (EIC)* cui il comune di Afragola partecipa per una percentuale dell'1,1135 con una quota di partecipazione al

Fondo di Dotazione dell'ente di euro 32.645,00, calcolata in rapporto alla popolazione residente nel comune di Afragola di 65.290 abitanti nell'anno di costituzione dell'ente (2015). Per le sue dimensioni l'EIC è considerato rilevante, quindi, va incluso nel perimetro di consolidamento e presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza superiore al 3%;

- *Il Consorzio C.I.S.S* cui il comune di Afragola partecipa per una percentuale pari al 4,1667% non raggiunge i parametri minimi di rilevanza, presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3%, di conseguenza non rientra nel perimetro di consolidamento;
- *Società INCO.FARMA*. Il Comune di Afragola detiene partecipazioni indirettamente nella società INCO.FARMA, partecipata dal consorzio CISS, con una percentuale dell'1,0417%, partecipazione inferiore al 20%, di conseguenza non rientra nel perimetro di consolidamento. Presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3%;
- *L'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA 1*, Costituito dalla Legge Regionale Campania 14/2016, quindi, l'ATO Napoli 1 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani. L'ente è considerato irrilevante ai fini dell'inserimento nel perimetro di consolidamento e presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3%;
- *ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.* rientra nel perimetro di consolidamento in quanto uno dei tre parametri di riferimento presenta una incidenza superiore al 3%.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2022:

Denominazione	% Partecipazione	Patrimonio netto	Attivo patrimoniale	Ricavi caratteristici
PARAMETRO DI RIFERIMENTO COMUNE DI AFRAGOLA		174.991.972,15	344.271.437,72	51.275.617,82
3% soglia di rilevanza Comune di Afragola		5.249.759,16	10.328.143,13	1.538.268,53
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	212.855	826.237	926.898,00
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	15,83	617.282,00	4.716.589,00	258.011,00

Denominazione	% Partecipazione	Patrimonio netto	Attivo patrimoniale	Ricavi caratteristici
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	13.616.887,67	17.228.286,89	17.172.230,69
ENTE IDRICO CAMPANO EIC	1,1135	10.335.915,60	164.149.637,88	5.619.330,90
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI - C.I.S.S.	4,1667	537.125,00	539.979,00	108.197,00
INCO. FARMA S.p.A. (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	1,04	4.496.437,00	14.982.677,00	30.435.425,00
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	4,95	3.311.461,09	3.394.816,09	1.246.572,79
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	1,360	2.878.240,00	8.566.292,00	3.516.171,00

Ritenuto, pertanto definire il Perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato riferito all'esercizio finanziario 2022, sulla scorta delle seguenti posizioni parametrali:

Denominazione	% Partecipazione	Tipo di partecipazione	Consolidamento si/no	Considerazioni di Rilevanza
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. IL BILANCIO VIENE COMUNQUE CONSOLIDATO, IN QUANTO L'ENTE HA UNA PARTECIPAZIONE TOTALITARIA.
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	15,83	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%.
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. ENTE STRUMENTALE
ENTE IDRICO CAMPANO EIC	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. ENTE STRUMENTALE

Denominazione	% Partecipazione	Tipo di partecipazione	Consolidamento si/no	Considerazioni di Rilevanza
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI – C.I.S.S.	4,1667	CONSORZIO	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. ENTE STRUMENTALE
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	S.p.A. – P. INDIRETTA	NO	2 DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. IL COMUNE DETIENE UNA PARTECIPAZIONE INFERIORE AL 20%
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	4,95	ENTE STRUMENTALE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%.
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. ARL.	1,360	SOCIETA' CONSORTILE ARL	SI	1 PARAMETRO DI RIFERIMENTO HA UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%.

TENUTO CONTO

dei criteri di rilevanza di cui al punto 3.1 del principio applicato 4.4 concernente il bilancio consolidato;

che a decorrere dall'anno 2017 sono considerati comunque rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

che in ogni caso, eccezion fatta per l'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

PRESO ATTO che

per i Consorzi il legislatore è intervenuto in più occasioni a limitare l'uso di tali istituti da parte degli enti locali e soprattutto che, nel caso di specie a seguito del riscontro dell'Avvocatura Comunale nei confronti del Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica", quale *consorzio di funzioni*, non sono pervenute notizie utili ai fini dell'eventuale consolidamento, ma si è solo appreso che è il predetto Consorzio è in liquidazione;

al fine di accertarne la definitiva estinzione, si è incaricata l'Avvocatura Comunale a contattare il liquidatore nominato.

Alla luce di tutto fin qua dedotto e richiamato e per i criteri espressi, sono fuori il perimetro di consolidamento le seguenti società/enti:

- 1. Città del Fare S.c.p.a;**
- 2. il Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica";**
- 3. il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.);**
- 4. la società INCO FARMA S.p.A. (partecipata tramite il Consorzio C.I.S.S.);**
- 5. l' ENTE D'AMBITO NAPOLI VOLTURNO - ATO 2 CAMPANIA in liquidazione;**
- 6. l' ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1.**

RILEVATO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, paragrafo 3.2, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo: a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato; c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RILEVATO quindi di aver impartito alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2022 le seguenti direttive, e di aver richiesto alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- la trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine utile per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2022;
- l'adeguamento dei rispettivi bilanci in tempi brevi in modo da consentire la conclusione dei lavori di consolidamento per le scadenze previste dalla normativa vigente;

RITENUTO che nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

Vista la Relazione sull'individuazione del gruppo amministrazione pubblica e individuazione dell'area di consolidamento anno 2022 del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al Verbale n. 63 del 16.11.2023 (all. 11);

Visti

- Lo Statuto del Comune di Afragola;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4);
- l'art. 233 bis D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

L'Assessore alle Partecipate

Ritenuto opportuno approvare la relazione istruttoria che precede a firma del Dirigente del Settore Finanziario;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, c. 1, e 147 - bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue.

1. **DI DEFINIRE** il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011;
2. **DI APPROVARE**, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, l'aggiornamento dei seguenti elenchi.

Elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola"

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI
ENTE IDRICO CAMPANO	ENTE STRUMENTAL	P	DIRETTA	1,1135	SI

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
	E CONSORZIO ENTI LOCALI				
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI - C.I.S.S.	CONSORZIO	P	DIRETTA	4,1667	SI
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	S.p.A.	P	INDIRETTA	1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	SI
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATONA 1	ENTE STRUMENTALE E CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	4,95%	SI
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	P	DIRETTA	1,360	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2022:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. - ENTE STRUMENTALE
ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. -
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	1,360	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	1 DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO HA UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%.

- 3. DI DARE ATTO** che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà all'adozione dei conseguenti atti attuativi;
- 4. DI INDIVIDUARE** come da elenco riportato in premessa le società, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2022, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (ELENCO 2);
- 5. DI TRASMETTERE** a cura del settore Finanziario a mezzo protocollo, il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza nonché agli organismi di cui all'elenco 2;
- 6. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
- 7. DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267 del 18/08/2000.

L'Assessore
Dott.ssa Gelsomina Terracciano

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminate la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Settore Finanziario, e la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Gelsomina Terracciano, quivi accluse per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Dirigenti di settore sulla proposta di deliberazioni in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art.49, comma 1 e 147 - bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI DEFINIRE** il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- 2. DI APPROVARE**, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, l'aggiornamento dei seguenti elenchi

Elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola"

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI
ENTE IDRICO	ENTE	P	DIRETTA	1,1135	SI

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP - si/no
CAMPANO	STRUMENTALE E CONSORZIO ENTI LOCALI				
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI - C.I.S.S.	CONSORZIO	P	DIRETTA	4,1667	SI
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	S.p.A.	P	INDIRETTA	1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	SI
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATONA 1	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	4,95%	SI
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	P	DIRETTA	1,360	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2022:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. - ENTE STRUMENTALE

ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. -
ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. AR.L.	1,360	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	1 DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO HA UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%.

3. DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà all'adozione dei conseguenti atti attuativi;

4. DI INDIVIDUARE come da elenco riportato in premessa le società, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2022, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (ELENCO 2);

5. DI TRASMETTERE a cura del settore Finanziario a mezzo protocollo, il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza nonché agli organismi di cui all'elenco 2;

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;

7. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267 del 18/08/2000.





Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Al Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Alessandra Iroso

All' Avv. Francesco Affinito

e p.c. Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione e Legalità Economica"/
Comune di Afragola – Consorzio CISS/Comune di Afragola (contenzioso in
relazione alla 16^a sede farmaceutica di Afragola).

Con la presente si chiede di relazionare sugli esiti dei giudizi indicati in
oggetto, così come deliberato dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione
n. 105/2022 dell'11.11.2022, che si trasmette unitamente alla presente,
nonché di individuare l'esistenza delle convenzioni con i detti consorzi.

In particolare relativamente al Consorzio CISS, si è già a conoscenza che
vi è contenzioso in relazione alla 16^a sede farmaceutica di Afragola, proposto
dal Comune di Afragola e legata dal fatto che la Regione Campania, con il
decreto dirigenziale n. 61 del 14 luglio 2017, nell'assegnare la titolarità della
sede farmaceutica in parola al Comune di Afragola, ha inopinatamente
assegnato la gestione alla società Inco.Farma, invece che, per come avrebbe
dovuto, al Consorzio CISS.

Il predetto giudizio si è concluso con sentenza Tar Campania 5711/2017
del 21 novembre 2017, con la quale il Giudice di prime cure, ha dichiarato
l'inammissibilità del proposto ricorso per difetto di interesse e per acquiescenza.

Vi è la necessità di conoscere gli ulteriori ed eventuali mezzi di gravame
posti in essere, al fine di tutelare l'interesse dell'Ente Comunale.

Va comunque precisato che il Comune di Afragola non ha avuto modo di
conoscere gli atti con i quali la gestione della 16^a sede farmaceutica è stata

formalmente assegnata dal Consorzio CISS ad Incofarma né lo stesso Comune ha sottoscritto alcuna convenzione.

Già in passato con le precedenti Amministrazioni in carica, è stata verificata la mancanza dei predetti atti nonché la mancata sottoscrizione della convenzione per l'adesione al Consorzio C.I.S.S.

E' stata formulata, rendendo edotta anche l'Avvocatura Comunale richiesta di accesso agli atti al Consorzio CISS, a cui non è stato dato alcun riscontro.

Preso atto della difficoltà di reperire notizie a riguardo nonché dei contenziosi pendenti, si attende la relazione dell'Avvocatura sull'esito delle vertenze e sulla verifica dell'esistenza delle convenzioni con il Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica" ed il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), al fine della perimetrazione e per le successive determinazioni.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Dott. Marco Chiauzzi

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. 39/93)



CITTÀ DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AVVOCATURA

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

e p.c. Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

Al Segretario Generale
Dott. Mario Nunzio Anastasio

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Riscontro nota avente ad oggetto “Consorzio S.O.L.E. – Consorzio CISS”.

In riferimento all’oggetto si comunica che, come anticipato per le vie brevi, la Terza Sezione del Consiglio di Stato con Decreto n. 1171 del 12.09.2019, che si allega, ha dichiarato perento l’Appello per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 5711/2017.

In relazione, inoltre, ad eventuali contenziosi pendenti con il Consorzio S.O.L.E., si rappresenta che con Ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli, NRG 10743/2021, il Consorzio S.O.L.E. ha chiesto la nomina di un liquidatore, al fine di accertarne la definitiva estinzione.

La Settima Sezione del Tribunale di Napoli ha nominato liquidatore l’avv. Bruno Sellitti, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Avv. Alessandra Iroso
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 d.l. 39/93)



CITTÀ DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AVVOCATURA

Preg.mo Avv. Bruno Sellitti
C.D.N Isola E/3
80143 - NAPOLI (NA)
brunosellitti@avvocatinapoli.legalmail.it

e p.c. Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

Al Segretario Generale
Dott. Mario Nunzio Anastasio

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Consorzio S.O.L.E..

In riferimento all'oggetto e in relazione alla Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 14.08.2023 si rappresenta che è necessario per il Comune di Afragola conoscere lo stato della procedura di liquidazione del Consorzio S.O.L.E., al fine di accertarne la definitiva estinzione.

Si chiede, altresì, di acquisire una copia della Convenzione stipulata tra il Comune di Afragola e il Consorzio S.O.L.E..

In attesa di un Suo gentile riscontro e restando a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento porgo le mie

Cordialità

Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Alessandra Iroso
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.l. 39/93)



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

SINDACO

 CITTÀ DI AFRAGOLA (NA)

Prot. 0039147 in Partenza
del 12-09-2017 15:40:03
Dest. CONSORZIO CISS

e p.c.

- Al Consorzio Intercomunale
per i Servizi Socio Sanitari - C.I.S.S.
info@consorziociss.com, consorziociss@pec.it
c.a. del Presidente, dott. Francesco Ranieri
c.a. del Direttore, avv. Vincenzo Capuano
- Al Collegio dei Revisori del Consorzio CISS
info@consorziociss.com, consorziociss@pec.it
c.a. del Presidente
- Alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Campania
campania.controllo@corteconticert.it
- Alla Procura Regionale
della Corte dei Conti della Campania
campania.procura@corteconticert.it
- Alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli Nord
procuratore.procura.napolinord@giustiziacert.it
- All' Autorità Nazionale Anti Corruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it
- Al Segretario generale del Comune di Afragola
Dott. Fulvio Genghi
- Al Dirigente del Settore Risorse Strategiche e
del Settore Polizia Locale del Comune di Afragola
Dott. Marco Chianzani
- Al Dirigente del Settore Qualità e Vivibilità
Del Comune di Afragola
Dott.ssa Alessandra Iroso
- All' Avvocatura del Comune di Afragola
c.a. Avv. Rosa Balsamo

Allegati:

nota prot. 38888 del 11.09.2017 – nota prot. 34882 del 3.08.2017 – verbale dell'assemblea straordinaria del CISS del 25.10.2016 – nota prot. 1864 del 22.03.2016 – nota prot. 8341 del 29.02.2016

Oggetto: Apertura della sedicesima sede farmaceutica del Comune di Afragola – Rif. ns nota prot. 34882 del 3.08.2017 – Contestazione

Si fa riferimento alla nota emarginata in oggetto (ed allegata per facile consultazione e/o doverosa conoscenza di tutti i destinatari), con la quale questa Amministrazione, nel prendere atto del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 61 del 14.07.2017 riguardante l'assegnazione della titolarità della 16esima sede farmaceutica comunale al Comune di Afragola e nel segnalare la necessità del perfezionamento di fondamentali atti amministrativi nonché di verifica della correttezza e legittimità delle procedura da porre in essere, ha formalmente diffidato codesto



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

SINDACO

Consorzio e la società Inco.Farma ad astenersi da ogni e qualsivoglia iniziativa in merito all'attivazione della citata sede farmaceutica.

Si fa ancora riferimento alla riunione tenutasi sabato 2 settembre u.s. presso questo Comune, alla presenza del Sindaco, del Vice Sindaco, del Presidente e del Direttore del Consorzio, nella quale sono stati ulteriormente chiariti gli elementi di che trattasi specificando che:

- il Comune di Afragola non ha ancora sottoscritto la Convenzione (ex art. 30 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.) con gli altri Comuni facenti parti il CISS, necessaria all'efficacia ed effettività della partecipazione dello stesso Comune alla forma associativa di che trattasi; conseguentemente, in assenza di tale atto, con valore sostanziale ed istitutivo del rapporto, manca il presupposto fondamentale per la legittimità di qualunque gestione della citata sede farmaceutica da parte del Consorzio CISS e, *a fortiori*, per l'eventuale gestione da parte di una società partecipata da tale Consorzio; la sottoscrizione della citata Convenzione, quindi, ove anche la stessa si dovesse configurare come atto dovuto, costituisce comunque ed in maniera indiscutibile passaggio presupposto e non obliterabile per l'attivazione di qualsiasi forma di gestione di detta farmacia comunale; in assenza della citata sottoscrizione, il Comune di Afragola non fa (ancora) parte del Consorzio CISS ed il Consorzio CISS non può (ancora) operare in nome e per conto del Comune di Afragola;
- una volta sottoscritta la Convenzione, l'affidamento della concreta gestione della sede farmaceutica alla società mista Inco.Farma Spa, si rivela impraticabile e sembra palesare significativi profili di censurabilità.

Difatti, a seguito del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato reso noto a questa Amministrazione da codesto Consorzio con nota acquisita al prot. 8341 del 29.02.2016 e della Pronuncia della Corte dei Conti della Campania n. 330/2016/COMP del giorno 11 ottobre 2016, appare acclarata l'impossibilità per il CISS di procedere ad affidamenti diretti ed automatici alla società mista Inco.Farma Spa.

Tanto, per altro, è stato acclarato anche con il Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del CISS del giorno 11 marzo 2016 (trasmesso a questo Ente con nota acquisita al prot. 1864 del 22.03.2016 ed allegata per facile consultazione) nel quale è stata espressamente decisa:

- l'abrogazione dell'articolo 3 dello statuto Consortile, nella parte che autorizzava i richiamati affidamenti automatici
- **«lo svolgimento, per le sedi farmaceutiche non ancora attive [quale era all'epoca la 16esima sede farmaceutica di Afragola, la cui titolarità è stata assegnata al comune di Afragola solo recentissimamente. Ndr], e per tutti i casi per i quali sarà ritenuto opportuno di concerto con l'Autorità, di procedure di evidenza pubblica nelle forme legali a determinarsi»**

In tale contesto, risulta parimenti determinante che codesto Consorzio abbia modificato effettivamente il proprio Statuto, come per altro risulta dal verbale di Assemblea Straordinaria del 25.10.2016 (reperito sul sito istituzionale e allegato per pronta consultazione da parte di tutti i destinatari), di modo che, al momento in cui è stato emesso il Decreto Regionale di assegnazione al Comune di Afragola della 16esima sede farmaceutica, così come a maggior ragione nel momento in cui il rapporto tra questo Comune ed il Consorzio diverrà efficace con la firma della richiamata Convenzione, la clausola statutaria che dovrebbe fondare l'affidamento diretto della gestione ad Inco.Farma SpA non risulta esistente, né applicabile per nessuna ragione.

Va segnalato che le considerazioni testè richiamate paiono rimangano pienamente valide anche alla luce del riscontro che codesto Consorzio ha inteso fornire con nota acquisita al prot. 38888 del giorno 11.09.2017 (allegata), il quale non riporta argomenti dirimenti ai fini delle precisi elementi di fatto e di diritto sopra sommariamente richiamati.



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

SINDACO

Tutto ciò premesso, non può che significarsi l'estremo disappunto con il quale si è appreso che nella giornata del 11 settembre 2017, contravvenendo agli accordi intercorsi con codesto Consorzio di soprassedere ad ogni attività nelle more degli approfondimenti giuridico-amministrativi sulla vicenda, si è appreso che la società Inco.Farma SpA ha inaugurato la sede farmaceutica di che trattasi, aprendo la stessa al pubblico ed esercitando di fatto la gestione della licenza attribuita in titolarità al Comune di Afragola.

Tale decisione, appare priva di ogni fondamento, attesa la mancata efficacia dell'adesione del Comune di Afragola al Consorzio, oltre che

- contraria allo Statuto del CISS (per come vigente e per come da applicare in relazione al Decreto Regionale n. 61/2017)
- contraria alla decisione dell'assemblea ordinaria dell'11 marzo 2016
- contraria a quanto espressamente statuito dalla pronuncia della Corte dei Conti n. 330/2016/COMP del giorno 11 ottobre 2016, la quale ha, per altro, espressamente sancito l'obbligo per il Consorzio di astenersi da nuovi affidamenti diretti ad Inco.Farma

Alla luce di tutto ciò, si invita innanzitutto codesto Consorzio a:

- revocare/annullare ogni eventuale atto assunto ai fini dell'affidamento della gestione della farmacia comunale di Afragola da parte della società Inco.Farma Spa, attesa l'illegittimità ed illecità di tale eventuale affidamento;
- intervenire, nell'esercizio della propria funzione di Socio della società Inco.Farma Spa, per ottenere che la stessa desista dalle attività intraprese, consentendo in tal modo il ripristino della correttezza e legittimità amministrativa delle attività poste in essere.

Si invita parimenti il Collegio dei Revisori del Consorzio ad esercitare ogni prerogativa assegnatagli dal vigente quadro delle disposizioni normativo-regolamentari e societarie, dovendosi la presente considerarsi come segnalazione di irregolarità, anche in relazione al rispetto dello Statuto e delle decisioni dell'Assemblea.

Si invitano, ancora, i Dirigenti del Settore Risorse Strategico (competente in materia di società partecipate e forme associative), del Settore Qualità e Vivibilità (competente in materia di commercio ed attività produttive) ed il Settore Polizia Locale (che leggono per conoscenza e che, nel corso del tempo, sono stati notiziati dell'evoluzione della vicenda oltre che, di recente, interessati per le vie brevi circa i fatti di cui alla presente comunicazione) a verificare ogni eventuale iniziativa da porre in essere alla luce di quanto sopra ribadito, esercitando le funzioni di regolazione e controllo proprie del Comune di Afragola, oltre che ogni e qualsivoglia prerogativa ed interesse dell'Ente.

L'Avvocatura comunale, d'intesa con detti dirigenti, adotterà ogni iniziativa di tutela necessaria nel caso di inerzia del Consorzio CISS e/o della società Inco.Farma Spa.

La presente, infine, viene inviata agli organi della Corte dei Conti e della Procura della Repubblica in indirizzo per ogni eventuale considerazione e/o iniziativa.

Si rimane in attesa di rassicurazione da parte del Consorzio circa l'adempimento a quanto richiesto.

Il Vice Sindaco
Avv. Giovanni Giglio

Il Sindaco
On.le Domenico Tugillo

Publicato il 01/12/2017

N. 05711/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04437/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2017, proposto da:

Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio eletto – ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del c.p.a. - presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Napoli, via Santa Lucia n. 81;

nei confronti di

Consorzio C.I.S.S. - Consorzio intercomunale per i servizi socio - sanitari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Cristina Falciano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Marco Bergamo in Napoli;

Inco.Farma s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Aniello Cirillo, con domicilio eletto - ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del c.p.a. - - presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

SOC.I.GE.SS. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Golino, con domicilio eletto - ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), del c.p.a. - - presso la Segreteria del T.a.r. della Campania in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

- ✗- del decreto n. 61 della Regione Campania del 14 luglio 2017, limitatamente alla parte in cui riconosce la gestione della sede farmaceutica n. 16 alla società INCO.FARMA s.p.a., società mista pubblico-privata a prevalente capitale privato, costituita tra il "Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio - Sanitari (in sigla "C.I.SS") e la società SOC.I.GE.SS. s.p.a. (socio privato);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Consorzio C.I.SS. - Consorzio intercomunale per i servizi socio - sanitari e della società Inco.Farma s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

- Il Comune di Afragola ha impugnato il decreto della Regione Campania n. 61 del 14 luglio 2017, chiedendone l'annullamento limitatamente alla parte in cui riconosce la gestione della 16[^] sede farmaceutica istituita nel territorio

comunale alla INCO.FARMA s.p.a., società mista pubblico-privata a prevalente capitale privato, costituita tra il Consorzio intercomunale per i servizi socio - sanitari (in sigla C.I.SS.) e la società SOC.I.GE.SS. s.p.a. (socio privato); per contestare la legittimità del provvedimento impugnato, la parte ricorrente ha formulato un unico articolato motivo di impugnativa, deducendo eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità manifesta; disparità di trattamento.

Si è costituita in giudizio per resistere alla proposta impugnativa la Regione Campania.

Si sono costituite in giudizio anche la società INCO.FARMA s.p.a. e il Consorzio intercomunale per i servizi socio - sanitari, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse e per acquiescenza rispetto al provvedimento impugnato, e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda azionata.

Ha dispiegato intervento ad opponendum la società SOC.I.GE.SS. s.p.a., eccependo anch'essa l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili.

Il ricorso chiamato all'udienza camerale del 21 novembre 2017, per la delibazione della domanda cautelare, viene ritenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

In relazione alla manifesta inammissibilità del proposto gravame, ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo le condizioni per l'applicazione della citata disposizione, ai fini dell'immediata definizione del ricorso in esame, sussistendo, altresì, gli altri presupposti per l'adozione della decisione in forma semplificata e avendo il Presidente del Collegio, alla odierna udienza camerale, dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata (a tale riguardo, non può essere accolta la richiesta di rinvio formulata all'odierna udienza camerale dal difensore della parte

ricorrente, non essendo state da questi allegare ragioni valide a fondamento della predetta domanda ed essendo invece la causa matura per la decisione).

Occorre premettere che:

- con deliberazione n. 133 del 12 dicembre 2014, la Giunta del Comune di Afragola, nel confermare l'esercizio del diritto di prelazione relativamente alla 16^a sede farmaceutica istituita nel territorio comunale, stabiliva che la gestione della predetta sede farmaceutica sarebbe stata effettuata attraverso il Consorzio intercomunale per i servizi socio – sanitari, approvando la relativa convenzione e lo Statuto consortile; l'adesione al Consorzio e alla forma gestionale della 16^a sede farmaceutica veniva confermata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 18 dicembre 2014;
- sulla base del modello gestionale indicato dal Comune di Afragola e della documentazione prodotta in sede regionale dallo stesso Comune e dalla società INCO.FARMA s.p.a. (individuazione dei locali idonei; parere igienico - sanitario; nomina del Direttore tecnico), la Regione Campania, con il decreto n. 61 del 14 luglio 2017, ha riconosciuto al Comune di Afragola la titolarità della 16^a sede farmaceutica, in relazione al diritto di prelazione di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968 e s.m.i., dando atto della forma gestionale prescelta dallo stesso Comune;
- il decreto della Regione Campania n. 61 del 14 luglio 2017 è stato adottato nel corso di un giudizio svoltosi davanti a questo Tribunale (R.G. n. 5895/2014), avente ad oggetto la decadenza del Comune di Afragola dal diritto di prelazione con riguardo alla titolarità della 16^a sede farmaceutica; il predetto giudizio si è concluso con sentenza di improcedibilità (T.a.r. Campania, Napoli, n. 4898/2017), per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, proprio sulla base del predetto decreto regionale.

Tanto premesso, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalle società controinteressate, il Collegio ritiene che la domanda azionata dall'odierno ricorrente sia inammissibile sotto un duplice profilo: per difetto di interesse e per acquiescenza.

Il Comune di Afragola non può dolersi della legittimità del provvedimento impugnato e chiederne l'annullamento in parte qua, in quanto il riconoscimento del diritto di prelazione rispetto alla titolarità della sede farmaceutica n. 16 non può essere scisso dalla individuazione di una valida modalità gestionale.

In altre parole, il Comune di Afragola non può rivendicare la legittimità e l'efficacia del decreto regionale n. 61 del 14 luglio 2017 nella parte in cui gli riconosce la titolarità della sede farmaceutica n. 16 e, nel contempo, contestarne la legittimità in relazione alla forma gestionale della predetta farmacia, in quanto la titolarità della farmacia gli è stata riconosciuta proprio perché il Comune, aderendo al Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari, ha documentato - entro i termini prorogati dall'art. 1, comma 193, della legge regionale della Campania n. 16 del 7 agosto 2014 - l'attivazione di una forma gestionale consentita dall'ordinamento giuridico (in mancanza della quale la Regione Campania avrebbe verosimilmente confermato la decadenza dal diritto di prelazione).

Oltre a ciò, il ricorso è inammissibile per intervenuta acquiescenza sia rispetto agli atti regionali che rispetto a quelli del Consorzio intercomunale dei servizi socio - sanitari: ove la parte ricorrente avesse ritenuto il decreto regionale n. 61 del 14 luglio 2017 lesivo della propria posizione giuridica, avrebbe avuto l'onere di impugnarlo con motivi aggiunti nell'ambito del giudizio incardinato con il R.G. n. 5895/2014 (anziché dichiarare in quella sede la sopravvenuta carenza di interesse), così come avrebbe avuto l'onere di impugnare tempestivamente gli atti del Consorzio intercomunale per i servizi socio - sanitari, con i quali è stata affidata alla INCO.FARMA s.p.a., società mista pubblico - privata, a prevalente capitale privato, la gestione degli esercizi farmaceutici dei Comuni aderenti al predetto Consorzio.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica l'equa compensazione delle spese di giudizio (il contributo unificato rimane, tuttavia,

a carico della parte ricorrente).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Marotta

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 12/09/2019

N. 01171/2019 REG.PROV.PRES.
N. 05252/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5252 del 2018, proposto dal Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania non costituito in giudizio;

nei confronti

CISS Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Cristina Falciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inco.Farma S.p.A, Socigess S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Aniello Cirillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 5711/2017, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della gestione della sede farmaceutica M.16 di Afragola ad una società mista pubblico-privata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art.81 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 giugno 2018;

Considerato che nel termine annuale previsto dall'art. 81, cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza.

P.Q.M.

Dichiara perento l'appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, co. 2, cod. proc. amm..

Così deciso in Roma il giorno 12 settembre 2019.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Al Segretario Generale
Avv. Mario Nunzio Anastasio

Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

Al Dirigente del Servizio Avvocatura
Avv. Alessandra Iroso

Oggetto: Riscontro nota prot. 30204 del 28.06.2023 - 2. Delega indagini Procura CDC su Farmacia Comunale.

In relazione al punto 2 della nota di cui all'oggetto, relativamente al *“tipo di rapporto sussistente tra l'ente e la farmacia comunale con particolare riferimento alla esistenza di un contratto di gestione o altra fattispecie negoziale e quali condizioni economiche”*, si rappresenta quanto segue.

Con il provvedimento regionale di Revisione della Pianta Organica delle farmacie relativo all'anno 2002, la Regione Campania, in ragione del notevole incremento di popolazione, aveva istituito nuove sedi farmaceutiche, tra cui la sede n. 16, sita nel territorio di Afragola.

Il Comune di Afragola, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 21.11.2008 ha esercitato il diritto di prelazione, così come statuito dall'art. 9 della Legge 475/1968 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 16479 del 10.03.2014 la Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania, acquisita al prot. 9056 del 18.03.2014, l'Amministrazione comunale, così come rinnovata dopo le elezioni amministrative del 2013, veniva per la prima volta messa a conoscenza della necessità di dare attuazione alla citata Delibera di Giunta n. 52/20108 e veniva invitata ad adottare gli atti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica prelazionata.

Pertanto alla luce di tanto, con deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 133 del 12.12.2014, approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

52 del 19.12.2014, l'Amministrazione, nel confermare l'esercizio del proprio diritto di prelazione, decideva inoltre che la forma di gestione di detta sede farmaceutica comunale fosse individuata nella gestione attraverso un consorzio tra comuni, da realizzarsi attraverso il già costituito Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari (in sigla CISS).

A tal fine, con il medesimo atto, venivano approvati dal Consiglio Comunale lo Statuto del citato Consorzio e la «Convenzione», **da intendersi quale schema che sarebbe stato riflesso nell'Atto da sottoscrivere per l'adesione a detto consorzio, e veniva dato mandato al Sindaco di compiere tutti gli atti per l'ingresso, all'esito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio dell'adesione del Comune di Afragola espressa con la presente deliberazione, del Comune di Afragola nel citato Consorzio e per il completamento dell'iter amministrativo regionale volto all'attivazione della farmacia comunale di Afragola.**

È bene precisare che, all'epoca della richiamata decisione del Consiglio Comunale di Afragola, il Consorzio CISS aveva da tempo individuato delle specifiche modalità operative per la gestione delle farmacie comunali attribuite alla titolarità dei Comuni partecipanti. In particolare, il Consorzio CISS, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3, terzultimo comma del proprio Statuto, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26.02.2004, ratificata e confermata dall'Assemblea Consortile con proprio atto deliberativo del 21.05.2004, aveva stabilito, nell'ambito delle previsioni di cui alla citata Legge 475/1968 e ss.mm.ii., di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali e di tutti i servizi di competenze delle stesse, ricorrendo alla forma giuridica prevista dall'articolo 16 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Il medesimo Consorzio, secondo quanto previsto dal DPR 533 del 16.09.1996, aveva individuato - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - quale socio privato di maggioranza la Soc.I.Ge.SS. Spa, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese - Baia Domitia - Sessa Aurunca (Caserta), costituendo con lo stesso, la società Inco.Farma Spa, giusto Atto Costitutivo sottoscritto in data 17.02.2005 per atto del Notaio Alessandra del Balzo



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

(rep.145159, racc. 19972) ed annessi Statuto e Patti Parasociali.

Nelle more dello svolgimento dell'istruttoria diretta ad individuare la migliore modalità di gestione della sede farmaceutica in parola di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2014, la Regione Campania aveva adottato il Decreto Dirigenziale n. 128 del 28.07.2014, notificato in data 31.07.2014, con il quale aveva illegittimamente preteso di dichiarare il Comune di Afragola "*decaduto dal diritto di prelazione*". Successivamente il Comune di Afragola, rilevati i vizi che soggiacevano all'adozione del citato Decreto Dirigenziale n. 128/2014, nonché la sopravvenuta illegittimità dello stesso conseguente alla traslazione del termine per la conclusione delle procedure conseguenti all'esercizio del diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche da parte dei Comuni della Campania realizzata *ope legis* dalla L.R. Campania 16/2014, art. 1, comma 193, aveva provveduto a richiedere ai competenti uffici regionali l'annullamento in autotutela del citato Decreto Dirigenziale.

Attesa l'assenza di riscontro da parte della Regione Campania ed il sopraggiungere del termine ultimo per la tutela dei propri interessi in sede giurisdizionale, il Comune di Afragola propose ricorso (notificato il 13.11.2014 ed iscritto al numero di registro generale 5895/2014) presso il Tribunale Amministrativo per la Campania per l'annullamento, previa sospensione, del citato Decreto Dirigenziale.

Il Tar Campania, con Ordinanza n. 136/2015 del 16 gennaio 2015 accoglieva l'istanza cautelare avanzata dal Comune di Afragola con il richiamato ricorso, il tutto «ai fini del riesame» da parte della Regione Campania.

La Regione Campania, tuttavia, rimase lungamente inerte, astenendosi dall'adottare provvedimenti conclusivi fino al luglio del 2017.

Va precisato che successivamente all'adozione da parte del Comune di Afragola della richiamata Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19.12.2014 e nelle more degli sviluppi del contenzioso presso il TAR, introdotto con il richiamato ricorso n. 5895/2014, il modello gestionale adottato dal Consorzio CISS veniva fatto oggetto di alcune specifiche osservazioni, *ex plurimus* ...pronuncia Corte dei Conti



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

330/2016/COMP, significativa per la questione di cui trattasi.

Inoltre nelle more della definizione del contenzioso instaurato tra il Comune di Afragola con la Regione Campania per il riconoscimento della titolarità della 16a sede farmaceutica, al fine di evitare l'insorgere di oneri potenzialmente impropri sull'amministrazione (*quali quelli derivanti, ad esempio dal versamento delle quote consortili, se non collegate all'effettiva attivazione della farmacia comunale*) ed anche alla luce delle problematiche emergenti nelle censure di merito al modello di gestione operativo adottato dal Consorzio CISS in ragione delle censure sopra richiamate, **il Comune di Afragola si è astenuto dal perfezionare la propria adesione al citato Consorzio e, di conseguenza, non ha sottoscritto la Convenzione con gli altri Comuni, senza la quale il vincolo associativo non assume alcun rilievo ed alcuna efficacia.**

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 61 del 14 luglio 2017 riconosceva al Comune di Afragola la titolarità della 16a Farmacia ed inopinatamente la gestione ai sensi dell'art. 113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla INCO FARMA – S.p.A., a prevalente capitale privato, invece che, come avrebbe dovuto, al Consorzio CISS.

Per completezza di informazione, si rappresenta che il TAR Campania, all'esito del richiamato Decreto Regionale n. 61/2017, con propria sentenza n. 4898/2017, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Successivamente all'adozione del richiamato Decreto regionale n. 61/2017, il Consorzio CISS non ha provveduto ad alcuna comunicazione formale in merito all'adozione delle necessarie procedure propedeutiche all'attivazione della farmacia comunale assegnata alla titolarità del Comune di Afragola.

Con nota prot. 34882 del 3.08.2017, il Comune di Afragola ha diffidato il Consorzio CISS e la società Inco.Farma S.p.a ad astenersi da ogni iniziativa, in assenza di una preventiva verifica congiunta tra il Comune ed il Consorzio, delle attività da porre in essere e delle modalità di gestione da adottare.

Tuttavia, a fronte di tale diffida, il giorno 11.09.2017 la società Inco.Farma S.p.a.,



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

dava avvio all'esercizio della sede farmaceutica in parola, in assenza di ogni necessario presupposto, dal momento che:

- a. **l'adesione del Comune di Afragola al Consorzio CISS non si era perfezionata ed, in assenza della sottoscrizione della Convenzione, era priva di qualsivoglia efficacia;**
- b. **l'attivazione del servizio da parte di Inco.Farma era contraria allo Statuto del CISS (per come vigente e per come da applicare in relazione al Decreto Regionale n. 61/2017);**
- c. **l'attivazione del servizio da parte di Inco.Farma era contraria alla decisione dell'assemblea ordinaria dell'11.03. 2016;**
- d. **l'attivazione del servizio da parte di Inco.Farma era contraria a quanto espressamente statuito dalla pronuncia della Corre dei Conti n. 330/2016/COMP del giorno 11 ottobre 2016, su indicata la quale ha, per altro, chiaramente sancito l'obbligo per il Consorzio di astenersi da nuovi affidamenti diretti ad Inco.Farma Spa.**

Di conseguenza il Comune di Afragola, si vedeva costretto ad avanzare formale contestazione di quanto avvenuto, con nota prot. 39147 del 12.09. 2017.

Pur a fronte di tale contestazione, il Consorzio CISS ha perdurato nella propria condotta e non è intervenuto al fine di impedire il perpetrarsi dell'illegittima gestione della farmacia comunale di Afragola da parte di Inco.Farma Spa.

Da ultimo, il Comune di Afragola, sempre al fine di esperire ogni possibile tentativo volto alla tutela dei propri interessi ed a ristabilire una corretta e legittima gestione della sede farmaceutica comunale, proponeva ricorso presso il Tar Campania avverso il citato decreto dirigenziale n. 61/2017, limitatamente alla parte in cui riconosceva la gestione della sede farmaceutica n. 16 alla società INCO.FARMA S.p.a., società mista pubblico - privata a prevalente capitale privato, costituita tra il "Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio - Sanitari (in sigla "C.I.SS") e la società SOC.I.GE.SS. S.p.a. (socio privato).

Su tale ricorso, il Tar Campania si è pronunciato con propria sentenza n.



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

(5711/2017), dichiarandolo inammissibile.

Occorre rappresentare che dunque i rapporti tra l'Ente e il Consorzio CISS e, per quanto ne sappiamo, tra il Consorzio e la società Inco.Farma S.p.a., non sono mutati nel tempo.

Occorre precisare, altresì, che il Comune di Afragola non dispone della gestione della farmacia, demandata dal Decreto della Regione Campania n. 61 alla società Inco.Farma S.p.a.

Con nota prot. n. 56329 del 28.11.2022, inviata all'Avvocatura Comunale nonché al Segretario Generale, a seguito dell'adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 105/2022 dell'11.11.2022, si chiedeva di relazionare sull'esito dei giudizi, nonché di individuare l'esistenza delle convenzioni con i detti consorzi.

In particolare si chiedeva se successivamente alla sentenza Tar Campania 5711/2017 del 21 novembre 2017, con la quale il Giudice di prime cure, dichiarava l'inammissibilità del proposto ricorso per difetto di interesse e per acquiescenza, erano stati posti in essere gli ulteriori ed eventuali mezzi di gravame, al fine di tutelare l'interesse dell'Ente Comunale.

A tale nota non vi è stato alcun riscontro.

Si prende atto che nonostante nel corso degli anni lo scrivente abbia formulato richiesta di accesso agli atti presso il Consorzio CISS, non vi è stato alcun riscontro (nota prot. 26858 del 14.05.2018).

Inoltre già nella richiamata contestazione prot. 39147 del 12.09.20217 a firma del Sindaco p.t., è stato richiesto all'Avvocatura l'adozione di ogni iniziativa di tutela necessaria nel caso di inerzia del Consorzio CISS e/o della società Inco.Farma S.p.A. Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato, e considerando che un'azione risarcitoria non può ritenersi ancora prescritta, appare utile che sia valutata l'opportunità di dare mandato per un incarico legale, al fine di verificare la sussistenza di un documento per il Comune di Afragola ed eventualmente richiedere per le vie giudiziali, il risarcimento.

Si rappresenta, altresì, che il Settore Finanziario è stato chiamato in causa



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

esclusivamente per la gestione della partecipazione nel Consorzio CISS, ma la competenza per la gestione della Farmacia, come tutti gli altri esercizi commerciali, attiene al SUAP.

Infine quanto alle notizie di cui al punto 2 circa, *“le reversali di cassa relative ai corrispettivi derivanti dalla gestione della stessa farmacia dal 2018 ad oggi”*, si allegano gli ordinativi di incasso nn. 3797 del 24.12.2019, 604 del 26.02.2020, 5783 del 31.12.2020, 2613 del 30.11.2022.

[Il Dirigente Finanziario](#)

[Dott. Marco Chiauzzi](#)

[\(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. 39/93\)](#)



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

Al Segretario Generale
Avv. Mario Nunzio Anastasio

e p.c. Al Dirigente dell'Avvocatura
Avv. Alessandra Iroso

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: *Farmacia Comunale – Delega Indagini Procura CDC – Ulteriori considerazioni e suggerimenti.*

Con il provvedimento regionale di Revisione della Pianta Organica delle farmacie relativo all'anno 2002, la Regione Campania, in ragione del notevole incremento di popolazione, aveva istituito nuove sedi farmaceutiche, tra cui la sede n. 16, sita nel territorio di Afragola.

Il Comune di Afragola, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 21.11.2008 ha esercitato il diritto di prelazione, così come statuito dall'art. 9 della Legge 475/1968 e ss.mm.ii.

Con nota prot. n. 16479 del 10.03.2014 la Direzione Generale Tutela della Salute della Regione Campania, acquisita al prot. 9056 del 18.03.2014, l'Amministrazione comunale, così come rinnovata dopo le elezioni amministrative del 2013, veniva per la prima volta messa a conoscenza della necessità di dare attuazione alla citata Delibera di Giunta n. 52/20108 e veniva invitata ad adottare gli atti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura della sede farmaceutica prelaizionata.

Pertanto alla luce di tanto, con deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 133 del 12.12.2014, approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 52 del 19.12.2014, l'Amministrazione, nel confermare l'esercizio del proprio diritto di prelazione, decideva inoltre che la forma di gestione di detta sede farmaceutica comunale fosse individuata nella gestione attraverso un consorzio tra comuni, da realizzarsi attraverso il già costituito



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari (in sigla CISS).

A tal fine, con il medesimo atto, venivano approvati dal Consiglio Comunale lo Statuto del citato Consorzio e la «Convenzione», da intendersi quale schema che sarebbe stato riflesso nell'Atto da sottoscrivere per l'adesione a detto consorzio, e veniva dato mandato al Sindaco di compiere tutti gli atti per l'ingresso, all'esito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio dell'adesione del Comune di Afragola espressa con la presente deliberazione, del Comune di Afragola nel citato Consorzio e per il completamento dell'iter amministrativo regionale volto all'attivazione della farmacia comunale di Afragola.

È bene precisare che, all'epoca della richiamata decisione del Consiglio Comunale di Afragola, il Consorzio CISS aveva da tempo individuato delle specifiche modalità operative per la gestione delle farmacie comunali attribuite alla titolarità dei Comuni partecipanti.

In particolare, il Consorzio CISS, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3, terzultimo comma del proprio Statuto, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 26.02.2004, ratificata e confermata dall'Assemblea Consortile con proprio atto deliberativo del 21.05.2004, aveva stabilito, nell'ambito delle previsioni di cui alla citata Legge 475/1968 e ss.mm.ii., di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali e di tutti i servizi di competenze delle stesse, ricorrendo alla forma giuridica prevista dall'articolo 16 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Il medesimo Consorzio, secondo quanto previsto dal DPR 533 del 16.09.1996, aveva individuato - *a seguito di procedura ad evidenza pubblica* - quale socio privato di maggioranza la Soc.I.Ge.SS. Spa, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese - Baia Domitia - Sessa Aurunca (Caserta), costituendo con lo stesso, la società Inco.Farma Spa, giusto Atto Costitutivo sottoscritto in data 17.02.2005 per atto del Notaio Alessandra del Balzo (rep.145159, racc. 19972) ed annessi Statuto e Patti Parasociali.

Nelle more dello svolgimento dell'istruttoria diretta ad individuare la migliore



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

modalità di gestione della sede farmaceutica in parola di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2014, la Regione Campania aveva adottato il Decreto Dirigenziale n. 128 del 28.07.2014, notificato in data 31.07.2014, con il quale aveva illegittimamente preteso di dichiarare il Comune di Afragola "*decaduto dal diritto di prelazione*".

Successivamente il Comune di Afragola, rilevati i vizi che soggiacevano all'adozione del citato Decreto Dirigenziale n. 128/2014, nonché la sopravvenuta illegittimità dello stesso conseguente alla traslazione del termine per la conclusione delle procedure conseguenti all'esercizio del diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche da parte dei Comuni della Campania realizzata *ope legis* dalla L.R. Campania 16/2014, art. 1, comma 193, aveva provveduto a richiedere ai competenti uffici regionali l'annullamento in autotutela del citato Decreto Dirigenziale.

Attesa l'assenza di riscontro da parte della Regione Campania ed il sopraggiungere del termine ultimo per la tutela dei propri interessi in sede giurisdizionale, il Comune di Afragola propose ricorso (notificato il 13.11.2014 ed iscritto al numero di registro generale 5895/2014) presso il Tribunale Amministrativo per la Campania per l'annullamento, previa sospensione, del citato Decreto Dirigenziale.

Il Tar Campania, con Ordinanza n. 136/2015 del 16 gennaio 2015 accoglieva l'istanza cautelare avanzata dal Comune di Afragola con il richiamato ricorso, il tutto «*ai fini del riesame*» da parte della Regione Campania.

La Regione Campania, tuttavia, rimase lungamente inerte, astenendosi dall'adottare provvedimenti conclusivi fino al luglio del 2017.

Nelle more della definizione del contenzioso instaurato tra il Comune di Afragola con la Regione Campania per il riconoscimento della titolarità della 16a sede farmaceutica, al fine di evitare l'insorgere di oneri potenzialmente impropri sull'amministrazione (*quali quelli derivanti, ad esempio dal versamento delle quote consortili, se non collegate all'effettiva attivazione della farmacia comunale*) ed anche alla luce delle problematiche emergenti nelle censure di merito al modello di gestione operativo adottato dal Consorzio CISS in ragione delle censure sopra richiamate, **il**



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

Comune di Afragola si è astenuto dal perfezionare la propria adesione al citato Consorzio e, di conseguenza, non ha sottoscritto la Convenzione con gli altri Comuni, senza la quale il vincolo associativo non assume alcun rilievo ed alcuna efficacia.

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 61 del 14 luglio 2017 riconosceva al Comune di Afragola la titolarità della 16a Farmacia ed inopinatamente la gestione ai sensi dell'art. 113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla INCO FARMA – S.p.A., a prevalente capitale privato, invece che, come avrebbe dovuto, al Consorzio CISS.

Con nota prot. 34882 del 3.08.2017, il Comune di Afragola diffidava il Consorzio CISS e la società Inco.Farma S.p.a ad astenersi da ogni iniziativa, in assenza di una preventiva verifica congiunta tra il Comune ed il Consorzio, delle attività da porre in essere e delle modalità di gestione da adottare.

Tuttavia, a fronte di tale diffida, il giorno 11.09.2017 la società Inco.Farma S.p.a., dava avvio all'esercizio della sede farmaceutica in parola, in assenza di ogni necessario presupposto, dal momento che:

- a. l'adesione del Comune di Afragola al Consorzio CISS non si era perfezionata;**
- b. l'attivazione del servizio da parte di Inco.Farma era contraria allo Statuto del CISS (per come vigente e per come da applicare in relazione al Decreto Regionale n. 61/2017);**
- c. l'attivazione del servizio da parte di Inco.Farma era contraria alla decisione dell'assemblea ordinaria dell'11.03.2016;**
- d. l'attivazione del servizio da parte di Inco.Farma era contraria a quanto espressamente statuito dalla pronuncia della Corre dei Conti n. 330/2016/COMP del giorno 11 ottobre 2016, su indicata la quale ha, per altro, chiaramente sancito l'obbligo per il Consorzio di astenersi da nuovi affidamenti diretti ad Inco.Farma Spa.**

Di conseguenza il Comune di Afragola, si vedeva costretto ad avanzare formale



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

contestazione di quanto avvenuto, con nota prot. 39147 del 12.09. 2017 a firma del Sindaco Tuccillo, che si allega (all. 1).

Pur a fronte di tale contestazione, il Consorzio CISS ha perdurato nella propria condotta e non è intervenuto al fine di impedire il perpetrarsi dell'illegittima gestione della farmacia comunale di Afragola da parte di Inco.Farma Spa.

Da ultimo, il Comune di Afragola, sempre al fine di esperire ogni possibile tentativo volto alla tutela dei propri interessi ed a ristabilire una corretta e legittima gestione della sede farmaceutica comunale, proponeva ricorso presso il Tar Campania avverso il citato decreto dirigenziale n. 61/2017, limitatamente alla parte in cui riconosceva la gestione della sede farmaceutica n. 16 alla società INCO.FARMA S.p.a., società mista pubblico - privata a prevalente capitale privato, costituita tra il "Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio - Sanitari (in sigla "C.I.SS") e la società SOC.I.GE.SS. S.p.a. (socio privato).

Su tale ricorso, il Tar Campania si è pronunciato con propria sentenza n. (5711/2017), dichiarandolo inammissibile.

Occorre rappresentare che dunque i rapporti tra l'Ente e il Consorzio CISS e, per quanto ne sappiamo, tra il Consorzio e la società Inco.Farma S.p.a., non sono mutati nel tempo.

Occorre precisare, altresì, che il Comune di Afragola non dispone della gestione della farmacia, demandata dal Decreto della Regione Campania n. 61 alla società Inco.Farma S.p.a.

Successivamente il Sindaco Tuccillo presentava esposto prot. 13421/2018 del 05.03.2018 che si allega (all. 2) alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e all'ANAC.

Con nota prot. n. 56329 del 28.11.2022, che si allega (all. 3) inviata all'Avvocatura Comunale nonché al Segretario Generale, a seguito dell'adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 105/2022 dell'11.11.2022, successivamente rettificata, si chiedeva di relazionare sull'esito dei giudizi, nonché di individuare l'esistenza delle



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

convenzioni con i detti consorzi.

In particolare si chiedeva se successivamente alla sentenza Tar Campania 5711/2017 del 21 novembre 2017, con la quale il Giudice di prime cure, dichiarava l'inammissibilità del proposto ricorso per difetto di interesse e per acquiescenza, erano stati posti in essere gli ulteriori ed eventuali mezzi di gravame, al fine di tutelare l'interesse dell'Ente Comunale.

L'avvocatura Comunale con nota prot. 31878 del 6.07.2023, riscontrava a quanto richiesto (all. 4), allegando il Decreto del Consiglio di Stato n. 1171 del 12.09.2019 (all. 5).

Alla luce della predetta nota dell'avvocatura, l'ufficio finanziario con il conforto del Collegio dei Revisori dei conti, così come esposto nel loro verbale n. 47/2023 del 13 luglio 2023, che si allega (all. 6), svolgeva anche un approfondimento in ordine alla partecipazione del Comune al Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (C.I.S.S.).

Dalle svolte verifiche emergeva che il Comune non ha sottoscritto alcuna convenzione per la gestione della farmacia comunale.

Invece era in contestazione la formale adesione del Comune di Afragola al Consorzio C.I.S.S., come si evidenzia dalla nota prot. 39147 del 12.09.2017 a firma del Sindaco Tuccillo, di cui all'allegato 1.

Nonostante ciò è emerso altresì che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2014, il Comune di Afragola aveva però, aderito al consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.).

Nelle more, la Regione Campania autorizzava l'apertura della 16^a sede farmaceutica che era **assegnata direttamente alla società INCO.FARMA S.p.A. e che a tutt'oggi ne cura la gestione.**

I contenziosi insorti tra il Comune di Afragola e la soc. Inco.Farma s.p.a. ed il C.I.S.S. si sono conclusi con sentenza TAR Campania V sez. n. 5711/2017, che si allega (all.7) e Decreto del Consiglio di Stato n. 1171 del 12.09.2019 (*cfr all. 3*).

Il consorzio C.I.S.S. risulta iscritto al Registro Imprese dal 13 febbraio 2004 con



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

numero REA NA – 707232 e tra la compagine sociale figurano 24 Comuni tra i quali anche il Comune di Afragola, come risulta dalla visura camerale storica agli atti d'ufficio.

Esaminate le disposizioni statutarie in virtù delle quali ogni consorziato ha uguali diritti e doveri si deduce che al 31 dicembre 2021 ad oggi, la percentuale di partecipazione è del 4,1667%.

Inoltre, il Comune di Afragola, è risultato detenere partecipazioni indirette nella soc. INCO.FARMA per il tramite del Consorzio CISS con una quota percentuale dell'1,0417%.

In particolare tale ultima partecipazione si deduce dal fatto che la società **INCO.FARMA S.p.A**, società mista a prevalente capitale privato, iscritta al Registro Imprese dal 7 marzo 2005 col numero REA NA – 728691, è partecipata dalla Soc.I.Ge.SS SpA con la quota maggioritaria del 75% e per una quota minoritaria del 25% dal Consorzio C.I.S.S., come risulta dalla visura camerale come risulta dalla visura camerale storica agli atti d'ufficio.

Tutto ciò è stato riportato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 87/2023 del 14.08.2023, con la quale è stato approvato il Perimetro di Consolidamento anno 2021.

Lo scrivente solo a seguito del riscontro dell'Avvocatura Comunale (*cfr. nota prot. 31878 del 6.07.2023*) è venuto a conoscenza degli esiti dei giudizi in corso.

Difatti nel corso del tempo, nelle Delibere di Giunta Comunale di approvazione del Perimetro di Consolidamento, è stato dato atto che il settore Finanziario non aveva alcuna conoscenza circa la convenzione e gli esiti del contenzioso instauratosi con la Farmacia Comunale.

Nel corso degli anni il medesimo Dirigente, aveva formulato richiesta di accesso agli atti presso il Consorzio CISS, ma non vi era stato alcun riscontro (nota prot. 26858 del 14.05.2018).

Inoltre già nella richiamata contestazione prot. 39147 del 12.09.20217 a firma del Sindaco p.t., allegata, era stata richiesta all'Avvocatura l'adozione di ogni iniziativa



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Settore Finanziario

di tutela necessaria nel caso di inerzia del Consorzio CISS e/o della società Inco.Farma S.p.A.

Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato, e considerando che un'azione risarcitoria non può ritenersi ancora prescritta, appare utile che sia valutata l'opportunità di dare mandato per un incarico legale, al fine di verificare la sussistenza di un documento per il Comune di Afragola ed eventualmente richiedere per le vie giudiziali, il risarcimento, così come già suggerito dallo scrivente con nota prot. 31628 del 05.07.2023, indirizzata al Segretario Generale, al Sindaco ed al Dirigente del Settore Avvocatura.

Qualora le SS.LL non ritenessero di dare seguito al suggerimento indicato, il sottoscritto formula, con la presente nota, richiesta al Dirigente del Settore Avvocatura, di conferire incarico esterno per rappresentare in giudizio il Comune.

Il giudizio, sarà teso a:

1. Recuperare un possibile danno erariale di €. 323.604,78, paventato dalla Corte dei Conti;
2. valutare la possibilità di risolvere l'adesione di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2014, mantenendo la titolarità della 16^a Farmacia, con differente forma di gestione.

Infine si rappresenta, altresì, che il Settore Finanziario è stato chiamato in causa esclusivamente per la gestione della partecipazione nel Consorzio CISS, ma la competenza per la gestione della Farmacia, come tutti gli altri esercizi commerciali, attiene al SUAP, a prova di ciò si richiama la nota a firma del Sindaco Tuccillo, prot. 39147/2017 del 12.09.2017, allegata (*cfr. all. 1*) indirizzata anche al Dirigente del Settore Qualità e Vivibilità.

[Il Dirigente Finanziario](#)

[Dott. Marco Chiauzzi](#)

[\(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. 39/93\)](#)



CITTÀ DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANADI NAPOLI
AVVOCATURA

Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

Al Segretario Generale
Avv. Mario Nunzio Anastasio

Al Dirigente Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 41500 del 12 settembre 2023 – Farmacia comunale.

In riferimento all'oggetto si rappresenta che la specialità della questione, unita a ragioni di opportunità, dovrebbero indurre a valutare la nomina di un Legale esterno per la difesa dell'Ente.

Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Alessandra Iroso
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.l. 39/93)



CITTÀ DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AVVOCATURA

Al Segretario Generale
Dott. Mario Nunzio Anastasio

e p.c. Al Sindaco
Prof. Antonio Pannone

Al Dirigente Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

OGGETTO: Riscontro alla nota prot. n. 46596 dell'11 ottobre 2023.

In riferimento all'oggetto si ritiene utile evidenziare quanto segue.

In primo luogo, si ritiene utile ricordare che, secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 8149 del 4 settembre 2023), *<Nei giudizi amministrativi di natura impugnatoria, il principio processualcivilistico, secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non è pienamente applicabile, dal momento che il giudicato si forma solo in relazione ai vizi dell'atto di cui è stata accertata la sussistenza (o l'insussistenza) sulla base dei motivi di censura articolati dal ricorrente; la peculiarità del giudizio amministrativo impedisce la piena espansione di detto principio, poiché il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso>*.

Con la conseguenza che, secondo chi scrive, l'efficacia della sentenza del TAR Napoli (confermata dal Consiglio di Stato, a seguito del decreto di perenzione), preclude di proporre azioni risarcitorie nei confronti, al più, della Regione Campania, allorquando ha ritenuto di assegnare la sede farmaceutica ad INCOFARMA e non al Comune, come era stato rivendicato con la azione giudiziaria avviata dinanzi al TAR.

Non si ritiene, a una prima disamina, che la sentenza possa produrre effetti rispetto a quelle che potrebbero essere delle azioni da valutare nei confronti

del CISS, nella misura in cui, sostanzialmente, ha determinato in modo illegittimo, come accertato dalla Corte dei Conti, la individuazione del soggetto gestore delle farmacie comunali degli enti che aderivano al Consorzio.

In secondo luogo, anche se la questione non è oggetto di specifica attenzione, si permette di evidenziare che la ricostruzione della conclusione della convenzione per fatti concludenti, appare porsi in contrasto con i principi fondamentali che impongono la forma scritta per tutti i contratti della pubblica amministrazione.

In ogni caso, si ritiene che la materia (per i complessi aspetti che la caratterizzano, coinvolgendo questioni di diritto societario, ma anche di diritto processuale) sia talmente speciosa e peculiare da richiedere la individuazione di una specifica professionalità che possa fornire un supporto giuridico legale per individuare le opportune e necessarie procedure da porre in essere a tutela dell'interesse pubblico.

A tal fine, si comunica che, salvo diversa indicazione, attestante la assenza di presupposti per proporre azioni risarcitorie, la scrivente procederà alla individuazione di un legale iscritto alla short list del Comune di Afragola, cui conferire apposito incarico teso a individuare le possibili azioni da porre in campo a tutela dell'interesse pubblico.

Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Alessandra Iroso
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.l. 39/93)

Allegato D)

COMUNE DI AFRAGOLA (Città Metropolitana di Napoli) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione allegata al verbale giornaliero n. 63 del 16.11.2023

OGGETTO: *Relazione sull'individuazione del gruppo amministrazione pubblica e individuazione dell'area di consolidamento anno 2022 - (Proposta di delibera di Giunta Comunale n. 128 del 02.11.2023).*

Il Collegio dei Revisori nelle persone di Prof. Carmine Cossiga – Presidente, dott. Giuseppe Annese – componente e dott. Gennaro Iervolino – componente, nominati con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 15.09.2022, acquisita la documentazione in merito all'oggetto esprime con la presente relazione il parere sull'individuazione del GAP e area di consolidamento anno 2022.

Gli enti locali sono obbligati alla redazione del bilancio consolidato per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso i suoi enti strumentali e le sue società partecipate e controllate.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi:

- 1- Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2- Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

La definizione di GAP fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Costituiscono componenti del GAP gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate.

Rientrano nel GAP anche le società e gli enti in liquidazione volontaria, mentre sono escluse le società per le quali è stata avviata una procedura concorsuale.

Gli enti e le società comprese nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco n. 2 dell'area di consolidamento nel caso di irrilevanza e/o di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

I due elenchi sono stati oggetto di proposta di approvazione da parte della Giunta Comunale con la delibera n. 128 del giorno 02.11.2023.

La Giunta comunale, con la predetta delibera ha individuato il Gruppo amministrazione pubblica (elenco A) ed il Gruppo area di consolidamento (elenco B) ed ha deliberato che nel Gap Comune di Afragola rientrano i seguenti enti e società:

La “**Afragol@net srl unipersonale**” è una società controllata ai sensi dell’art. 11-quater del D. Lgs. N. 118/2011. E’ una società in house providing interamente posseduta dal comune di Afragola costituita in data 16.02.2005, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.10.2004. Ha sede sociale presso il comune di Afragola in piazza Municipio, 1 e un capitale sociale di euro 15.000,00.


Essa è affidataria diretta di servizi comunali quale unico committente ed ha per oggetto l’organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di sviluppo delle attività comunali distinte in quattro aree, (area finanziaria, area tecnica, area informatica e area amministrativa).

La “**Città del fare S.C.P.A. società in liquidazione**” è una società partecipata ai sensi dell’art. 11-quinquies del D. Lgs. 118/2011, posseduta dal comune di Afragola per il 15,83%. Società sciolta e messa in liquidazione con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016.

La “**Azienda consortile dei servizi sociali n. 19 - ACCC**” costituita a seguito di convenzione/atto costitutivo ex art. 30 e 31 del D. Lgs. N. 267/2000 fra i comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano per l’esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l’infanzia, l’istruzione, la formazione e l’intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e per i servizi alla persona. La quota di partecipazione del comune di Afragola è del 45%. Essa ha natura pubblicistica dell’azienda speciale essendo soggetto istituzionalmente dipendente dall’ente locale e con esso legata da stretti vincoli – relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai controlli e alla vigilanza – al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all’ente.

L’ATO 2 Napoli – Volturno è un ente partecipato dal comune di Afragola per una percentuale del 2,10; ente in liquidazione dal 2022. Per l’anno 2022 l’ente non ha fornito informazioni tali da poter decidere il suo inserimento nell’elenco n. 2. Pertanto viene segnalata l’esistenza della partecipazione ma l’ente viene escluso dal perimetro di consolidamento per impossibilità di reperire le informazioni necessarie (vedi punto 3.1 lett. b del principio contabile applicato 4/4).

L’Ente Idrico Campano (EIC) cui il comune di Afragola partecipa per una percentuale dell’



1,1135 con una quota di partecipazione al Fondo di Dotazione dell'ente di euro 32.645,00, calcolata in rapporto alla popolazione residente nel comune di Afragola di 65.290 abitanti nell'anno di costituzione dell'ente (2015). Per le sue dimensioni l'EIC è considerato rilevante, quindi, va incluso nel perimetro di consolidamento.

Il CISS - Consorzio intercomunale per i servizi socio sanitari è un ente sotto forma di consorzio partecipato direttamente dal comune di Afragola per la gestione di servizi socio sanitari compreso le farmacie comunali. Il consorzio è partecipato da 24 comuni con pari diritti e pari doveri e quindi con una quota di partecipazione del 4,1667%. Lo statuto del consorzio prevede che la gestione delle farmacie possa essere affidata ad altro ente o società appositamente costituito. Il consorzio è affidatario di appalti o servizi da parte di enti pubblici locali.

La società INCO.FARMA SpA è una società mista a partecipazione pubblico-privata con capitale prevalentemente privato a cui il consorzio CISS affida la gestione della farmacia comunale n. 16 che la Regione Campania ha assegnato al comune di Afragola. La società è partecipata per il 25% dal consorzio CISS e dal 75% dalla società SOC.I.GE.SS SpA. Il comune di Afragola partecipa indirettamente in INCO.FARMA per una quota dell'1,04%. La società è affidataria di appalti o servizi da parte di enti pubblici locali per il tramite del consorzio CISS.

Ente d'Ambito Napoli 1 – Ente strumentale avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativa di nove comuni compreso il comune di Afragola; si occupa delle funzioni di programmazione, di organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani. I comuni partecipanti sono tenuti obbligatoriamente alle spese del funzionamento dell'ente.

Asmel consortile a r. l. – E' una società consortile partecipata dal comune di Afragola per una quota dell' 1,36%. E' una società affidataria di servizi. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.12.2021 il comune di Afragola ha aderito con una quota del 1,36%. Asmel è una centrale di committenza dei comuni e si occupa prevalentemente di sburocratizzazione e digitalizzazione dei comuni per le procedure concorsuali e più recentemente per la procedura aggregata degli elenchi di idonei alle assunzioni nei comuni associati.

Valutati i criteri di irrilevanza rispetto ai seguenti parametri di consolidamento si espone in seguito la tabella di raffronto delle società ed enti compresi nel GAP

Denominazione	% Partecip.	Patrimonio netto	Attivo patrimoniale	Ricavi caratteristici	Rilevanza >0< di 3%
---------------	----------------	---------------------	------------------------	--------------------------	------------------------

Parametri di riferimento Comune Afragola		164.200.991,47	322.788.241,37	54.327.117,78	
3% Soglia di rilevanza Comune di Afragola		4.926.029,74	9.683.647,24	1.629.813,53	
Afragol@net srl	100,00	212.855	826.237	926.898,00	<3%
Asmel consortile a r. l.	1,36	2.878.240	8.566.292	3.516.171	>3%
Città del Fare S.C.P.A.	15,83	617.282,00	4.716.589,00	258.011,00	<3%
Azienda consort. e dei serv. sociali n.19 ACCC	45,00	17.616.887,67	17.228.286,89	17.172.230,69	>3%
Ente d'Ambito Napoli 1	4,95	3.311.461,09	3.394.816,09	1.246.572,79	<3%
Ente Idrico Campano EIC	1,1135	10.355.915,60	164.149.637,88	5.619.330,90	>3%
Consorzio (C.I.S.S.)	4,1667	777.430,00	789.534,00	108.197,00	<3%
INCO.FARMA SpA	1,04	4.496.437,00	14.982.677,00	30.435.425,00	>3%

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Sono invece escluse le società partecipate con quota di partecipazione da parte della partecipante inferiore al 20 per cento.

Pertanto, proseguendo con la verifica, a giudizio dei sottoscritti revisori, emerge quanto segue:

Denominazione	Categoria	Società in house	Affidataria diretta	% Partec.	Consolidamen to
Afragol@net srl	Società controllata	S	S	100,00	S Tot.part.
Asmel consortile a r.l.	Società partecipata	N	S	1,36	S >3%
Città del Fare S.C.P.A.	Società partecipata	N	N	15,83	N <3%
Azienda consortile e dei servizi sociali n. 19 ACCC	Ente strum. partecipato	N	N	45,00	S >3%
Ente Idrico Campano (EIC)	Ente strum. Partecipato	N	S	1,1135	S >3%

Consorzio (C.I.S.S.)	Ente strumentale partecipato diretto	N	N	4,1667	N <3%
INCO.FARMA SpA	Società partecipata indiretta	N	N	1,04	N Partecipaz. Infer. 20%
ENTE D'AMBITO NAPOLI 1	Ente partecipato	N	N	4,95	<3%

Tenuto conto dei criteri di rilevanza di cui al punto 3.1 del principio applicato 4.4 concernente il bilancio consolidato e, tenuto ancora conto che a decorrere dal 2017 sono considerati comunque rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata e, per quanto riguarda le società partecipate non rientrano nel periodo di consolidamento se partecipate per una quota inferiore al 20%.


Alla luce dei criteri innanzi espressi, sempre a giudizio dei sottoscritti revisori, nell'area di consolidamento vi rientrano:

ELENCO B Enti e società del GAP inclusi nel perimetro di consolidamento.

Denominazione	Categoria	Società in house	Affidataria diretta	% Partec.	Consolidamento
Afragol@net srl	Società controllata	S	S	100,00	S Totale partec. In house Affidataria diretta
Azienda consortile e dei servizi sociali n. 19 ACCC	Ente strumentale partecipato	N	N	45,00	S >3%

Ente Idrico Campano (EIC)	Ente strumentale partecipato	N	S	1,135	S >3%
Asmel consortile a r. l.	Ente partecipato	N	S	1,36	S >3%

Avv. Prof. Carmine Cossiga




Il Collegio dei Revisori

Dott. Giuseppe Annesse



Dott. Gennaro Iervolino





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2022.

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 17/11/2023





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI AFRAGOLA - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2022.

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 17/11/2023



Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
ANTONIO PANNONE

Vice Segretario
MARIA PEDALINO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 17/11/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 17/11/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 107/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.